

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



SOMMARIO

ATTI DELLA REGIONE**LEGGI REGIONALI****Legge regionale 28 dicembre
2011, n. 28.**

*“Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2012 e pluriennale
2012/2014 della Regione (Legge Fi-
nanziaria 2012)”* pag. 24611

**Legge regionale 28 dicembre
2011, n. 29.**

*“Bilancio di previsione per l'anno
2012 ed adozione del Bilancio Plu-
riennale per il triennio 2012/2014”* pag. 24646

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 28.

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione (Legge Finanziaria 2012)”.

*Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
ha approvato,*

Il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

INDICE

- Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento
- Art. 2 - Variazioni di bilancio
- Art. 3 - Fondo regionale anticrisi anno 2012
- Art. 4 - Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari - anno 2012
- Art. 5 - Fondo di anticipazione regionale PSR 2007/2013
- Art. 6 - Finalizzazione di spesa
- Art. 7 - Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF
- Art. 8 - Modifica alla l.r. 20/2011
- Art. 9 - Riversamento diretto dei proventi dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef derivanti da controllo fiscale
- Art. 10 - Applicazione della tassa automobilistica
- Art. 11 - Modifiche alla l.r. 38/1996
- Art. 12 - Rimodulazione delle economie del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese
- Art. 13 - Modifica alla l.r. 37/2008
- Art. 14 - Modifica alla l.r. 16/2010
- Art. 15 - Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 2/2006
- Art. 16 - Interventi comunitari aggiuntivi nel settore agricoltura
- Art. 17 - Difesa in giudizio dell'Autorità di bacino
- Art. 18 - Proroga dei termini relativi al Piano di tutela delle acque
- Art. 19 - Misure per il rispetto del patto di stabilità interno
- Art. 20 - Modifiche alla l.r. 31/2001
- Art. 21 - Modifica alla l.r. 2/1996
- Art. 22 - Modifica alla l.r. 11/2003
- Art. 23 - Modifica alla l.r. 9/2003
- Art. 24 - Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici
- Art. 25 - Modifica alla l.r. 9/2006
- Art. 26 - Modifica alla l.r. 18/2009
- Art. 27 - Convenzione con Aerdorica spa
- Art. 28 - Finanziamenti ai Comuni ai sensi della l.r. 7/1980

- Art. 29 - Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale
- Art. 30 - Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
- Art. 31 - Autorizzazioni di spesa
- Art. 32 - Cofinanziamento regionale
- Art. 33 - Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere pluriennale
- Art. 34 - Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Quadro finanziario di riferimento)

1. Per il periodo 2012/2014 il quadro finanziario di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:

- 1) previsione entrate - anno 2012: euro 3.747.245.595,88;
- 2) previsione entrate - anno 2013: euro 3.703.856.877,25;
- 3) previsione entrate - anno 2014: euro 3.738.123.555,05.

Art. 2

(Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:

- a) reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;
- b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2012 e relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
- c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire:

- a) la gestione unitaria degli oneri del personale esclusivamente da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2007, n. 17114 (Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni - articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311);

- b) l'organizzazione di corsi per la formazione del personale da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia;
- c) il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia-Romagna in attuazione della legge 3 agosto 2009 n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione);
- d) l'utilizzo delle risorse FAS 2007/2013, sia statali che relative al cofinanziamento regionale, derivanti dalle economie al 31 dicembre 2011;
- e) il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate;
- f) il pieno utilizzo delle risorse del Fondo sanitario regionale.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB aventi diversa natura economica, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse del Fondo unico per il commercio di cui all'articolo 85 della legge regionale 10 novembre 2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio).

Art. 3

(Fondo regionale anticrisi anno 2012)

- 1.** Per l'anno 2012 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 19.497.220,71 di cui euro 11.497.220,71 iscritti a carico dell'UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" ed euro 8.000.000,00 iscritti a carico dell'UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.
- 2.** Gli stanziamenti delle UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" e UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", sono destinati alla realizzazione degli interventi già previsti dall'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione- Legge Finanziaria 2011).
- 3.** Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.
- 4.** Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2012, stanziata a carico dell'UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" e dell'UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse.

Art. 4

(Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari - anno 2012)

- 1.** Per l'anno 2012, il finanziamento del fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari ammonta a complessivi euro 14.404.005,32 di cui euro 7.363.305,32, iscritti a carico delle UPB 20821 "Fondo

priorità regionale - corrente" ed euro 7.040.700,00, iscritti a carico dell'UPB 20822 "Fondo priorità regionale - investimento, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.

2. Gli stanziamenti delle UPB 20821 "Fondo priorità regionale - corrente" e UPB 20822 "Fondo priorità regionale - investimento" sono destinati alla realizzazione degli interventi già previsti dall'articolo 6 della l.r. 20/2010.

3. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base di criteri e di modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

4. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo priorità regionale anno 2012, stanziata a carico dell'UPB 20821 "Fondo priorità regionale - corrente" e dell'UPB 20822 "Fondo priorità regionale - investimento", la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse.

5. Per l'anno 2012, le risorse che si renderanno disponibili a seguito di ulteriori accertamenti di entrata e di rimodulazione degli stanziamenti del FAS e dei fondi strutturali, sono destinate al finanziamento straordinario dei seguenti interventi prioritari:

a) trasporto pubblico locale (fino ad un massimo rispettivamente di euro 10.000.000,00 per trasporto su rotaia ed euro 3.000.000,00 per trasporto su gomma);

b) viabilità (fino ad un massimo di euro 2.500.000,00);

c) difesa del suolo e assetto idrogeologico (fino ad un massimo di euro 2.500.000,00).

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, può disporre le necessarie variazioni integrative allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2012 e le variazioni compensative anche tra UPB diverse.

Art. 5

(Fondo di anticipazione regionale PSR 2007/2013)

1. Per l'anno 2012 è istituito un fondo di anticipazione regionale di euro 1.500.000,00 a favore dei GAL per la realizzazione delle azioni relative al marketing territoriale e alla promozione e valorizzazione turistica del territorio, al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle attività connesse ai PSL dei GAL e al PSR 2007/2013.

2. Le risorse necessarie per l'anticipazione di cui al comma 1 sono iscritte a carico dell'UPB 3.09.05 dello stato di previsione della spesa e trovano copertura con le risorse che verranno rimborsate dai GAL, iscritte a carico dell'UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell'entrata.

3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie per l'esatta imputazione ai fini SIOPE delle spese relative all'anticipazione.

Art. 6

(Finalizzazione di spesa)

1. Una quota non inferiore al 30 per cento dello stanziamento

mento di cui alla Tabella C, UPB 42204 “Interventi di manutenzione idraulica e di difesa del suolo nei bacini idrici” e delle risorse di cui alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 4 è destinata agli interventi di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano.

Art. 7

(Disposizioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF)

1. Per gli anni d’imposta 2011 e 2012, l’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 39 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2005) e all’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), come da ultimo modificato dall’articolo 28 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), s’intende determinata, rispetto all’aliquota di base vigente, in ciascuno dei due anni di imposta, secondo i seguenti punti percentuali e scaglioni di reddito:

- a) fino ad euro 15.500,00, nessuna maggiorazione;
- b) oltre euro 15.500,00 fino ad euro 31.000,00, maggiorazione dello 0,3 per cento;
- c) oltre euro 31.000,00, maggiorazione dello 0,5 per cento.

Art. 8

(Modifica alla l.r. 20/2011)

1. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento di bilancio 2011) le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012 e 2013”.

Art. 9

(Riversamento diretto dei proventi dell’Irap e dell’addizionale regionale all’Irpef derivanti da controllo fiscale)

1. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del d. lgs. 68/2011, i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sono riversati direttamente nel conto di tesoreria regionale secondo le procedure da definire in sede di convenzione da stipulare ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. 68/2011 e dell’articolo 29, comma 3 bis, della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011. Legge finanziaria 2009).

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di IRAP e di addizionale regionale all’IRPEF, interessi e sanzioni.

Art. 10

(Applicazione della tassa automobilistica)

1. A decorrere dall’anno di imposta 2012, la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale.

Art. 11

(Modifiche alla l.r. 38/1996)

1. L’articolo 44 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:

“Art. 44 (Importo della tassa)

1. L’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario prevista dall’articolo 38 è determinato, con riferimento all’anno accademico 2012/2013, nella misura di euro 103,00”.

2. Al comma 1 dell’articolo 45 bis della l.r. n. 38/1996 le parole: “in lire 150.000” sono sostituite dalle seguenti: “in euro 103,00”.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Art. 12

(Rimodulazione delle economie del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese)

1. Le somme già destinate con deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2010, n. 363 alla legge 1329/1965: “Legge Sabatini” per contributi in conto interessi per acquisto o locazione finanziaria di macchinari, macchine utensili, impianti tecnici sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2011, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettere a), c) e g) della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) fino ad un massimo di 150.000,00 euro.

Art. 13

(Modifica alla l.r. 37/2008)

1. Al comma 3 bis dell’articolo 29 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione - Legge Finanziaria 2009), inserito dal comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento di Bilancio 2011), le parole: “all’UPB 20806” sono sostituite dalle parole: “all’UPB 20810”.

Art. 14

(Modifica alla l.r. 16/2010)

1. L’articolo 18 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010) è abrogato.

Art. 15

(Interpretazione autentica del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 2/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 10 febbraio

2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge Finanziaria 2006) per “lavori assistiti da intervento finanziario della Regione” si intendono quelli non cofinanziati con i fondi strutturali dell’Unione europea.

Art. 16

(Interventi comunitari aggiuntivi nel settore agricoltura)

1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero 2008/2011 - FEAGA ai fini dell’attuazione degli interventi comunitari previsti dal piano di azione regionale è autorizzato un finanziamento regionale aggiuntivo fino alla concorrenza di euro 3.750.000,00.
2. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1 sono iscritte a carico delle UPB 3.09.05 e 3.09.12, previste nello stato di previsione della spesa e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata.
3. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse PSR 2007/2013 è autorizzato il finanziamento di interventi comunitari aggiuntivi fino alla concorrenza di euro 6.250.000,00.
4. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 3 sono iscritte a carico delle UPB 3.09.05 previste nello stato di previsione della spesa e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata.
5. Nel caso in cui le risorse di cui all’UPB 3.03.01 non siano sufficienti alla copertura finanziaria degli interventi di cui ai commi 1 e 3, si procede alla riduzione del finanziamento delle leggi regionali di settore.
6. Ai fini della gestione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse, necessarie per l’esatta imputazione delle spese relative agli interventi comunitari da attuarsi, di cui ai commi 1 e 3 e ai fini SIOPE.
7. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce il quadro finanziario e le modalità di monitoraggio delle risorse finanziarie utilizzate per gli interventi previsti ai commi 1 e 3.

Art. 17

(Difesa in giudizio dell’Autorità di bacino)

1. La difesa in giudizio dell’Autorità di bacino regionale e dell’Autorità di bacino interregionale del Fiume Tronto è assicurata dall’Avvocatura della Regione.

Art. 18

(Proroga dei termini relativi al Piano di tutela delle acque)

1. Sono prorogati al 28 febbraio 2013 i termini stabiliti dalle seguenti disposizioni delle Norme tecniche di attuazione di cui al Piano di tutela delle acque (PTA), approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale del 26 gennaio 2010, n. 145:
 - a) articolo 29, comma 9; comma 13, limitatamente al termine del 31 dicembre 2011; comma 15 e comma 17;

- b) articolo 41, comma 14 e comma 15, primo periodo;
- c) articolo 42, comma 2 e comma 3;
- d) articolo 80, comma 1, lettere b), c) e d).

2. Il termine stabilito dall’articolo 41, comma 16, secondo periodo, delle Norme tecniche di attuazione di cui al PTA è rideterminato in due anni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento regionale previsto nel primo periodo del medesimo comma 16.

Art. 19

(Misure per il rispetto del patto di stabilità interno)

1. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, la struttura organizzativa regionale competente in materia di ragioneria e bilancio è autorizzata, su conforme indicazione della Giunta regionale, a sospendere gli impegni di spesa e i pagamenti.

Art. 20

(Modifiche alla l.r. 31/2001)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 11 dicembre 2001 n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è inserito il seguente:

2bis. “A seguito dell’approvazione della legge di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede a ripartire gli stanziamenti delle unità previsionali di base tra i capitoli ricompresi nelle medesime, ai fini della gestione e rendicontazione.”
2. Al comma 5 dell’articolo 31 della l.r. 31/2001 le parole: “il 25 per cento” sono sostituite dalle parole: “il 20 per cento”.

Art. 21

(Modifica alla l.r. 2/1996)

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 18 gennaio 1996 n. 2 (Delega alle Province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall’Unione europea) le parole: “fino al 35 per cento” sono sostituite dalle parole: “fino al 50 per cento”.

Art. 22

(Modifica alla l.r. 11/2003)

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) dopo le parole: “carpa erbivora” sono aggiunte le seguenti: “e della trota iridea”.

Art. 23

(Modifica alla l.r. 9/2003)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 apr-

le 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”) è inserito il seguente:

“2 bis. Nelle sezioni Primavera, servizio a favore dei bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi, il rapporto educatore/docente e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni dieci posto bambino.”.

Art. 24

(Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)

1. Ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sono approvati il programma triennale 2012/2014 e l'elenco annuale 2012 dei lavori pubblici di competenza della Regione di cui alle schede 1, 2 e 3 della tabella G, allegata alla presente legge.

Art. 25

(Modifica alla l.r. 9/2006)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è aggiunto il seguente: “4 bis. I Comuni possono stabilire deroghe ai limiti di cui al comma 4, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.”.

Art. 26

(Modifica alla l.r. 18/2009)

1. L'articolo 36 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009) è abrogato.

Art. 27

(Convenzione con Aerdorica spa)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare la convenzione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 17 marzo 2009, n. 6 (Attività della società di gestione dell'aeroporto delle Marche. Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6), al fine di incrementare l'afflusso turistico nel territorio regionale mediante l'attivazione di nuovi collegamenti aerei.

Art. 28

(Finanziamenti ai Comuni ai sensi della l.r. 7/1980)

1. L'obbligo di restituzione delle somme percepite ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 7 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 17.3.1975, n. 13. Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano), previsto dall'articolo 18 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2006), non riguarda i Comuni che alla data di entrata in vigore della

l.r. 2/2006 avevano già restituito almeno il 50 per cento delle somme dovute.

Art. 29

(Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della l.r. 31/2001, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l'anno 2012 negli importi indicati nella Tabella A, allegata alla presente legge.

Art. 30

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato per l'anno 2012 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella Tabella B, allegata alla presente legge.

Art. 31

(Autorizzazioni di spesa)

1. Per l'anno 2012 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella C, allegata alla presente legge.

2. Per l'anno 2012, a carico dell'UPB 5.29.07 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di euro 30.000,00 per l'erogazione di contributi per l'acquisto di libri di testo. La copertura è garantita dalle risorse appositamente conferite alla Regione Marche dalla Coop Adriatica iscritte a carico dell'UPB 2.03.01 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 32

(Cofinanziamento regionale)

1. Per l'anno 2012 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D, allegata alla presente legge.

2. Per l'anno 2012 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella E, allegata alla presente legge.

Art. 33

(Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere pluriennale)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), della l.r. 31/2001, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere pluriennale, la cui quantificazione annuale è rin-

viata alla legge finanziaria, è stabilita per l'anno 2012, negli importi indicati nella Tabella F, allegata alla presente legge.

Art. 34

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 28 Dicembre 2011

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Gian Mario Spacca)

TABELLA A

ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI IL CUI FINANZIAMENTO DI COMPETENZA ANNUALE E' RINVIATO ALLA LEGGE FINANZIARIA

DESCRIZIONE	AUTORIZZAZIONE 2012
Legge Regionale 27 giugno 1973, n. 15 Concessione di un contributo annuo all'Istituto regionale per la storia del movimento di Liberazione nelle Marche	73.600,00
Legge Regionale 5 settembre 1974, n. 23 Iniziativa legislativa popolare	10.000,00
Legge Regionale 30 dicembre 1974, n. 52 Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali	350.000,00
Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 17 Legge dei lavori pubblici della Regione Marche	100.000,00
Legge Regionale 8 giugno 1983 n. 12. Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza.	119.144,95
Legge Regionale 13 agosto 1983 n. 23. Intervento regionale per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza e difesa della montagna marchigiana.	25.000,00
Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 20 Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale	120.000,00
Legge Regionale 30 aprile 1985, n. 24 Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati o handicappati	270.000,00
Legge Regionale 18 aprile 1986, n. 9 Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna	35.200,00
Legge Regionale 22 aprile 1987, n. 20 Modifica della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 riguardante "Ulteriori provvedimenti a favore dei soggetti affetti di uremia cronica".	460.000,00
Legge Regionale 29 ottobre 1988 n. 38 Norme in materia di Polizia Locale	100.000,00
Legge Regionale 5 novembre 1988, n. 43. Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione	8.624.716,02
Legge Regionale 23 aprile 1990 n. 25. Contributo annuale alla Associazione Italiana per il World Wildlife Fund, delegazione delle Marche per la gestione del Centro Recupero Selvatici.	10.000,00
Legge Regionale 26 aprile 1990, n. 43 Contributo annuale alla fondazione e al Centro Studi "Romolo Murni"	7.200,00
Legge Regionale 27 aprile 1990 n. 46. Continuità delle prestazioni assistenziali a favore dei soggetti dimessi dagli ex ospedali neuropsichiatrici ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, già assistiti dalle amministrazioni provinciali, mediante l'erogazione di anticipazioni sulle rette di mantenimento agli istituti ospitanti	3.019,00
Legge Regionale 12 agosto 1991, n. 29. Erogazione di contributi ai comitati provinciali dell'associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e alle federazioni provinciali ex combattenti e reduci.	36.000,00
Legge Regionale 23 gennaio 1992 n. 9. Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili.	158.400,00

DESCRIZIONE	AUTORIZZAZIONE 2012
Legge Regionale 19 luglio 1992, n. 29 Disciplina del servizio volontario di Vigilanza Ecologica.	25.000,00
Legge Regionale 5 settembre 1992 n. 46. Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale.	33.000,00
Legge Regionale 27 dicembre 1994, n. 52. Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della l.r. 18 giugno 1987, n. 30 concernente "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico".	139.000,00
Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.	2.421.582,88
Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 20. Comitato d'intesa Regione - ANCI - UPI - UNCEM - AICCRE - Lega delle autonomie locali	27.000,00
Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 44. Rifinanziamento della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali".	3.442.648,33
Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 46. Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti.	392.320,00
Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 48. Disciplina del volontariato.	125.000,00
Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18. Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità	13.200.000,00
Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 28. Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio.	250.000,00
Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38. Riordino in materia di diritto allo studio universitario.	8.254.931,20
Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 39 Contributi per interventi urgenti a tutela dei beni mobili o affreschi di interesse artistico e storico.	56.000,00
Legge Regionale 14 gennaio 1997, n. 9. Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta Economica e della Programmazione settore agroalimentare (CEPA)	3.505.000,00
Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 15 Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	4.141.920,00
Legge Regionale 30 giugno 1997, n. 39. Interventi a favore dei marchigiani all'estero.	352.000,00
Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 47. Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative.	522.167,59
Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 48. Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto.	170.000,00
Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 51. Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale.	210.918,96
Legge Regionale 17 novembre 1997, n. 65. Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi.	30.600,00
Legge Regionale 1 dicembre 1997, n. 70 Interventi finanziari a favore delle Province	32.605,50
Legge Regionale 12 dicembre 1997, n. 72 Testo unico delle Leggi regionali concernenti: contributi di esercizio e di investimento per i trasporti pubblici locali	40.000,00

DESCRIZIONE	AUTORIZZAZIONE 2012
Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 22 Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato	10.000,00
Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 30 Interventi a favore della famiglia.	2.802.290,00
Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45 Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche	66.224.000,00
Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 10 Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa	2.428.929,29
Legge Regionale 17 dicembre 1999, n. 35 Disposizione in materia di informazione territoriale e cartografia regionale	140.000,00
Legge Regionale 14 febbraio 2000, n. 7 Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica	66.000,00
Legge Regionale 23 febbraio 2000, n. 12 Norme sulla speleologia	50.000,00
Legge Regionale 3 aprile 2000, n. 25 Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Conca e Marecchia	12.000,00
Legge Regionale 27 marzo 2001, n. 8 Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)	160.200,00
Legge Regionale 22 ottobre 2001, n.22 Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato	1.921.633,00
Legge Regionale 11 dicembre 2001, n. 32 Sistema regionale di protezione civile	3.400.000,00
Legge Regionale 18 dicembre 2001, n.34 Promozione e sviluppo della cooperazione sociale	250.000,00
Legge Regionale 18 giugno 2002, n. 9 Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale	684.360,00
Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 5 Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione	2.262.363,89
Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"	11.200.000,00
Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 10 Intervento regionale in favore dell'Associazione per la formazione al giornalismo.	61.600,00
Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 11 Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne	201.152,77
Legge Regionale 28 ottobre 2003, n. 20 Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione	7.516.000,00
Legge Regionale 10 dicembre 2003, n. 23 Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari.	150.000,00
Legge Regionale 6 aprile 2004, n. 6 Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale	240.000,00

DESCRIZIONE	AUTORIZZAZIONE 2012
Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale.	50.000,00
Legge Regionale 28 aprile 2004, n. 8 Iniziative regionali per la celebrazione del sessantesimo anniversario della resistenza e della guerra di liberazione e per la diffusione della conoscenza delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati	47.500,00
Legge Regionale 28 aprile 2004, n. 9 Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale	497.000,00
Legge Regionale 13 maggio 2004, n. 11 Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura	692.300,00
Legge Regionale 13 maggio 2004, n. 12 Fusione dei Consorzi di Bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto	305.000,00
Legge Regionale 14 luglio 2004, n. 15 Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa.	578.000,00
Legge Regionale 25 gennaio 2005, n.2 Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro	26.000,00
Legge Regionale 23 febbraio 2005, n.6 Legge forestale regionale	1.325.000,00
Legge Regionale 23 febbraio 2005, n.7 Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale	340.000,00
Legge Regionale 13 luglio 2005, n.18 Acquisizione tramite contratto di leasing di un immobile di Ancona da destinare a sede degli uffici della Giunta regionale	1.300.000,00
Legge Regionale 1 dicembre 2005, n.26 Istituzione della "Giornata delle Marche"	122.000,00
Legge Regionale 9 dicembre 2005, n.29 Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale	189.500,00
Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9 Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo	3.341.487,90
Legge regionale 12 giugno 2007, n.6 Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000	55.000,00
Legge Regionale 26 febbraio 2008, n. 3 Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18	30.000,00
Legge Regionale 29 aprile 2008, n. 8 Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale	33.440,00
Legge Regionale 27 maggio 2008, n. 9 Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici	20.000,00
Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 17 Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi	508.812,34
Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 18 Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali	3.503.463,61
Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale	209.500,00
Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 30 Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale	2.663.663,00

DESCRIZIONE	AUTORIZZAZIONE 2012
Legge Regionale 11 novembre 2008, n. 31 Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari	610.000,00
Legge Regionale 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne	84.480,00
Legge Regionale 17 marzo 2009, n. 6 Attività della società di gestione dell'aeroporto delle Marche. Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6	2.800.000,00
Legge Regionale 31 marzo 2009, n. 7 Sostegno del cinema e dell'audiovisivo	600.000,00
Legge Regionale 3 aprile 2009, n. 10 Norme per il riconoscimento del diritto al gioco e per la promozione dello sport di cittadinanza	100.000,00
Legge Regionale 3 aprile 2009, n. 11 Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo	5.224.000,00
Legge Regionale 26 maggio 2009, n. 13 Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati	562.500,00
Legge Regionale 23 giugno 2009, n. 14 Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.	123.923,63
Legge Regionale 2 novembre 2009, n. 26 Norme per la valorizzazione degli archivi storici dei partiti politici, dei movimenti politici, di personalità politiche e dei sindacati	48.000,00
Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 Testo unico in materia di commercio	1.306.613,62
Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 4 Norme in materia di beni e attività culturali	2.569.000,00
Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 5 Valorizzazione dei luoghi della memoria storica risorgimentale relativi alla battaglia di Tolentino e Castelfidardo e divulgazione dei relativi fatti storici	32.000,00
Legge Regionale 4 aprile 2011, n. 5 Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici	30.000,00

TABELLA B

RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE	RIFINANZIAMENTO 2012
Legge Regionale 28 giugno 1993, n. 16 Istituzione del Servizio di Oncoematologia Pediatrica all'ospedale dei Bambini Salesi di Ancona	9.000,00
Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 7 Rifinanziamento dell'articolo 50 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni per l'organizzazione dei servizi sociali e per la gestione dei relativi interventi nella regione	10.981.530,96
Legge Regionale 18 marzo 1997, n. 25 Contributo una tantum ad associazioni protezionistiche che gestiscono canili e rifugi per cani	30.000,00
Legge Regionale 17 marzo 1998, n. 5 Norme sulla partecipazione della Regione Marche alla società cooperativa "verso la banca etica soc. coop. a r.l.", e a sostegno dell'attività della fondazione banco alimentare	60.000,00
Legge Regionale 24 luglio 2002, n.11 Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità	590.000,00
Legge Regionale 12 maggio 2003, n. 7 Soppressione del Comitato regionale di controllo e delegificazione in materia di organismi regionali. Semplificazione del sistema normativo regionale e modificazioni di leggi regionali.	70.000,00

TABELLA C

AUTORIZZAZIONI DI SPESA

U.P.B	DESCRIZIONE	COMPETENZA
10202	PER GLI ESPERTI ADDETTI AL GABINETTO DEL PRESIDENTE	205.000,00
	PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	120.000,00
	PER CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE	120.982,26
	PER CONTRIBUTO AL CONSOLATO REGIONALE E/O CONSOLATO PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA	23.750,00
10301	PER CONTRIBUTO AL CRAL REGIONE MARCHE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	40.000,00
10302	PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI REGIONALI E PER GLI EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI	600.000,00
	PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI	40.000,00
	PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO	180.000,00
10304	PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER LO SVILUPPO DI PROCEDURE E PROGRAMMI PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA'	40.000,00
	PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI E DI ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER IL SERVIZIO E SVILUPPO DI INFORMATICA REGIONALE; ACQUISIZIONE E SVILUPPO PROCEDURE E PROGRAMMI	1.130.363,00
10305	PER IL SERVIZIO INFORMATIVO E STATISTICO	256.500,00
10307	PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A PERIZIE, PROGETTAZIONI DI OPERE, ACCATASTAMENTI, VISURE CATASTALI E SIMILARI COMMISSIONATE A SOGGETTI ESTERNI CHE SVOLGONO ATTIVITA' PROFESSIONALE - ARTT. 2222 E 2230 DEL C.C. -	30.000,00
	PER LA PUBBLICIZZAZIONE BANDI DI GARA PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI REGIONALI	50.000,00
10308	PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE	600.000,00
	PER ACQUISTO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI REGIONALI	3.500.000,00
10309	PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEL BILANCIO	15.000,00
	PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI ED ALTRI ONERI ACCESSORI	50.000,00
10310	PER PROMUOVERE RICERCHE PER L'ESERCIZIO DI FUNZ. REG. ANCHE CON RICORSO A PROC. EX ARTT. 2222-2230 C.C. NONCHE' SPESE ADEGUAMEN. STRUMENTAZ. E AMMODERN SUPPORTI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE/SPESE - COSTI CERTIFICAZIONE BILANCIO (RATING)	400.000,00
10314	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE - ASSEGNAZIONE AI COMUNI	650.000,00
10401	FONDO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CONNESSE AL SERVIZIO CIVILE	500.000,00
10405	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO AL CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA - OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE	20.000,00
10501	PER IL COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER LA LEGISLAZIONE	108.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI ANALISI ED INDAGINI	160.000,00
10503	PER LE RIVISTE E NOTIZIARI DELLA GIUNTA REGIONALE (STAMPA, SPEDIZIONE, ED ALTRI ONERI CONNESSI) NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	357.858,36
	PER LA CONVENZIONE CON L'ANSA ED ALTRE AGENZIE DI STAMPA NAZIONALI	185.000,00
	PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE	204.000,00
	PER MONITORAGGIO E PROMOZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO	100.000,00

U.P.B	DESCRIZIONE	COMPETENZA
10601	PER CONTRIBUTO ALLE PROVINCE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE	360.000,00
10602	PER INTERVENTI REGIONALI PER LE COMUNITA' MONTANE	108.230,00
10603	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMUNITA' MONTANA DI CAGLI PER LE SPESE DI PERSONALE	40.000,00
20704	PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMIN. VARIE E PER AZIONI A FAVORE LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE	231.011,31
	PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE	17.500,00
	PER SUPPORTO DELLA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE	35.000,00
20806	PER RESTITUZIONE ALLO STATO DEL GETTITO TASSA AUTOMOBILISTICA	9.148.765,60
20809	PER RECUPERO DA PARTE DELLO STATO DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO NAZIONALE (LEGGE 183/87) DEL PROGRAMMA PIC RETEX 1994/99 ITALIA OB. 2 E 5 B N. FESR 920510001	659.087,26
20810	PER LA CONVENZIONE PRA E DTT PER SERVIZI INERENTI LA TASSA AUTO	200.000,00
	PER LA CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE PER CONTROLLO E ACCERTAMENTO IRAP	1.200.000,00
	PER IL CONTROLLO E LA RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	352.000,00
20815	PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE CON I CREDITORI	2.837.593,33
20816	PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	6.037.495,74
20820	ANTICIPAZIONI AI COMUNI PER LE SPESE DI PROGETTUALITA' DELLE OPERE PUBBLICHE E DI PIANI	300.000,00
	ANTICIPAZIONI PER GLI INDENNIZZI AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI - L. 210/92 DLGS 112/98 E DPCM SEGUENTI	5.600.000,00
30901	PER FINANZIAMENTI AI GRUPPI DI COLTIVATORI E ASSOCIAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE	250.000,00
	PER RIMBORSO DI RATE ALL'ISMEA PER MUTUI RELATIVI ALLA 'PROPRIETA' COLTIVATRICE	344.247,43
	PER RESTITUZIONE A PRIVATI DI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI	1.253,53
	PER CONTRIBUTI PER CONVEGNI, SEMINARI, CONGRESSI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	20.000,00
	PER L'APPLICAZIONE DEL PIANO CONTROLLO O.G.M.	50.000,00
	PER I SERVIZI FORNITI DAI C.A.A.	458.000,00
	PER CONTRIBUTO ALL'ASSAM PER IL PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE CEREARICOLA, VITICOLA, OLIVICOLA E FRUTTICOLA	200.000,00
	PER CONTRIBUTO ALL'ASSAM PER IL PROGETTO CENTRO AGROCHIMICO	100.000,00
30905	PER CONTRIBUTO ALL'ASSAM PER IL PROGETTO FLAVESCENTZA DORATA E NUOVE EMERGENZE	67.000,00
	PER IL PROSEGUIMENTO PROGETTO "BIOREG MARCHE"	30.000,00
	PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI LIFE	156.822,82
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSAM PER LA DIFESA DELLE PALME DALLA DIFFUSIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO	100.000,00

U.P.B	DESCRIZIONE	COMPETENZA
30907	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVO AL PROGRAMMA COMUNITARIO FEARS	550.000,00
	PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO PER LE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	70.000,00
	PER LA DIFFUSIONE E LA CONOSCENZA DEL MARCHIO QM - QUALITA' MARCHE	200.000,00
	SPESE PER LOTTA AL CINIPIDE DEL CASTAGNO	50.000,00
30908	PER IMPIEGHI DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI AGRARI ACCESI PRESSO BANCHE	200.000,00
	PER INTERVENTI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA SOCIALE	150.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NELLE AZIENDE APISTICHE	100.000,00
30910	PER L'ACQUISTO DEI RIPRODUTTORI MASCHI E FEMMINE, SPECIE BOVINA E OVINA DA CARNE	100.000,00
31001	PER CONTRIBUTO ALLE COMUNITA' MONTANE PER SPESE DERIVANTI DAL PAGAMENTO IVA DI PROGRAMMI COMUNITARI	600.000,00
	PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI DEL COMANDO REGIONALE E DEI COMANDI PROVINCIALI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	130.000,00
	PER EVENTI RELATIVI ALL'ANNO INTERNAZIONALE DELLE FORESTE	20.000,00
31002	PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER GLI INVESTIMENTI CONCERNENTI STRUTTURE, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E MACCHINARI DEI VIVAI FORESTALI	25.000,00
	PER CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DEL "PROGETTO APPENNINO" DI CUI ALL'ART. 26 DELLA L.R. 22 DICEMBRE 2009, N 31	250.000,00
	PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER GLI INVESTIMENTI CONCERNENTI STRUTTURE, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E MACCHINARI DEI VIVAI FORESTALI	15.000,00
31003	PER LA MESSA IN SICUREZZA DAGLI INCENDI BOSCHIVI IN LOCALITA' MONTE DI COLBORDOLO	80.000,00
31004	PER IL CONCORSO INTERESSI SU MUTUI E PRESTITI PER CALAMITA' NATURALI	2.715,54
31105	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVO AL PROGRAMMA COMUNITARIO FEP	30.000,00
	PER INTERVENTI NEL SETTORE PESCA	15.000,00
31202	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RIDUZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE ENERGETICA PER I COMUNI MARCHIGIANI CON MENO DI 20.000 ABITANTI	1.000.000,00
31205	PER LA REDAZIONE DI STUDI, RICERCHE E PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE E PER L'ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VIGILANZA AMBIENTALE	10.000,00
31301	PER LA PARTECIPAZIONE DELLO SMALL BUSINESS ACT (SBA) NELLE MARCHE	150.000,00
31401	PER L'OPERATIVITA' DELLA SVIM SPA	200.000,00
	SPESE PER LA DEFINIZIONE DELLA VERTENZA CON IL PERSONALE SVIM	50.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SVIM PER LIQUIDAZIONE PICENO SVILUPPO S.C.ar.L	21.550,00
	PER PROGETTI INTEGRATI SETTORE INDUSTRIA	280.000,00
31407	PER PROGETTI INTEGRATI DEL SETTORE ARTIGIANATO	127.434,50
	PER ATTIVITA' COLLEGATE ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	16.000,00
31603	PER PUBBLICAZIONE, CONVEGNI E INDAGINI NEL SETTORE COMMERCIO, NONCHE' STUDI, RICERCHE, MANIFESTAZIONI, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	5.068,80
	PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	480.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE FIERA DI PESARO PER LA REALIZZAZIONE DI "MARCHE FOOD FESTIVAL"	64.000,00

U.P.B	DESCRIZIONE	COMPETENZA
31605	PER CONTRIBUTI DA ASSEGNARE IN MISURA EQUIVALENTE AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI GRANDE RILEVANZA STORICA, CULTURALE E TURISTICA: II CARNEVALE DI FANO -IL PALIO DI SAN GIOVANNI DI FABRIANO - LA QUINTANA DI ASCOLI PICENO	100.000,00
	PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DEL LIBRO	50.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ECCELLENZA SVILUPPO E PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE MARCHE FINANZIATO CON FONDI STATALI IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 24/06/2011	170.000,00
	CONTRIBUTO AL COMUNE DI APECCHIO PER LA PROMOZIONE MARKETING TERRITORIALE PER LA FIERA BIT MILANO 2012	5.000,00
31607	PER LA REALIZZAZIONE DEL CONSORZIO ALL'EXPORT	650.000,00
31801	FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE TURISTICA	100.000,00
31804	PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI UNITA' IMMOBILIARI DA DESTINARSI A SEDI DEGLI I.A.T.	234.000,00
	PER CONTRIBUTI IN FORMA ATTUALIZZATA IN CONTO INTERESSI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE	269.625,50
	PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL TURISTA	550.000,00
	PER LA RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE	430.425,00
32003	PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'	29.568,00
	PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI E GLI ADEMPIMENTI DI CUI AI PUNTI 3,4 E 5 ART. 8 DEL CCNL DEL COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING	29.568,00
	PER LA REALIZZAZIONE PROGETTI DI AZIONI POSITIVE PER LA PIENA REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITA' IN PARTICOLARE PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI SUL LAVORO, SULLA FORMAZIONE ED AL SOSTEGNO DI SISTEMI DI CONCILIAZIONE DI VITA E DI LAVORO	70.400,00
32005	PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL PROGETTO E-CAPITAL	42.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PIETRARUBBIA PER IL T.A.M.	88.000,00
32103	PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA E DELLA POLITICA DI INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI D'ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO	220.000,00
	CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER LE DONAZIONI VOLONTARIE DI SANGUE, ORGANI, TESSUTI E MIDOLLO OSSEO	50.000,00
42201	PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 334/99 - DEL D.M. 09/05/2001 E CONTROLLI INTEGRATI IN MATERIA DI RISANAMENTO AMBIENTALE	80.000,00
	PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	150.000,00
	PER IL GRUPPO DI LAVORO ADEGUAMENTO PPAR	25.000,00
	PER L'ATTIVITA' DI STUDIO E MONITORAGGIO DELLE RISORSE IDRICHE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE EX D.LGS 152/99 E PER LA COPERTURA DI ONERI DI PERSONALE	900.000,00
	PER LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI	25.000,00
42202	AZIONI SVILUPPO SOSTENIBILE DI CUI AL D.LGS 112/98	48.367,00

U.P.B	DESCRIZIONE	COMPETENZA
42203	PER LE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E DELLE EMERGENZE NELLA FASCIA COSTIERA MARCHIGIANA	40.000,00
	PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE ESPLETATE PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI PORTI	30.000,00
	PER LA REDAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEL PAI PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DEL PERSONALE	200.000,00
	PER RICOGNIZIONE ED ANALISI PER LA DEFINIZIONE DEL BILANCIO IDRICO	200.000,00
	PER COMMISSIONI NOMINATE AI SENSI DEL D.LGS 163/2006 ART. 240 IN MATERIA DI DIFESA DELLA COSTA	46.000,00
42204	PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI TECNOLOGICI PER IL MONITORAGGIO DEL MARE E DELLA COSTA PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE	8.000,00
	PER ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI PER IL MONITORAGGIO DEL MARE E DELLA COSTA	20.000,00
	PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO NEI BACINI IDRICI	1.000.000,00
	PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ILLUMINAZIONE DEI PORTI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE, DELLE ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE E DI PULIZIA, ESCAVAZIONE DEI PORTI DI 2' CATEGORIA DALLA SECONDA ALLA QUARTA CLASSE DEGLI APPRODI TURISTICI	1.350.000,00
	PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PER LE FUNZIONI DELL'ARPAM IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE	50.000,00
42206	PER ISTITUZIONE CATASTO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 29 - LR 5/2006 E AGGIORNAMENTO PIANO REGIONALE DEGLI ACQUEDOTTI	100.000,00
42301	PER ANALISI BACINI IDROGRAFICI E RILEVAMENTO QUALITA' DEI CORPI IDRICI	200.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI MISURAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA	250.000,00
42302	PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGRAMMA STATALE DI CUI ALLA L. 166/2002	200.000,00
	PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI PER LA GESTIONE INQUINAMENTI PM. 10	200.000,00
42303	PER ACQUISIZIONE CONOSCENZE E STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	30.000,00
42304	PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ADEGUAMENTO DEL PARCO VEICOLI AI FINI DELLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO	500.000,00
42305	PER LA GESTIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO E PER INTERVENTI NEL SETTORE DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISORSE, IDRICHE ED AMBIENTALI	350.000,00
42306	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL MIGLIORAMENTO QUALITA' DELLE ACQUE E RECUPERO AREE DEGRADATE - ART. 17 COMMA 8, LETT. B) LR 71/97 SOSTITUITO DALL'ART. 24 COMMA 1 L.R. 19/2007	140.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RISANAMENTO E DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI - ARTT. 133 E 134, DLGS 3/4/2006, N. 152	24.000,00
42501	PER TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI EUROPEI RIGUARDANTI LE AREE PROTETTE E I SITI NATURA 2000	10.000,00
	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI PESARO URBINO PER MONITORAGGIO E PIANI GESTIONE ZPS	20.000,00

U.P.B	DESCRIZIONE	COMPETENZA
42505	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OSSERVATORIO PER LA BIODIVERSITA' REGIONALE	40.000,00
	PER IL PROGRAMMA REGIONALE PER IL MONITORAGGIO DEL LUPO E DEI GRANDI CARNIVORI	20.000,00
42506	PER CONTRIBUTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE	100.000,00
	PER LA DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE	100.000,00
42601	PER INDAGINI SULLA VULNERABILITA' E SULLA MICROZONAZIONE SISMICA	450.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PIORACO PER LA RICERCA, MONITORAGGIO E STUDIO FENOMENI CARSICI DEL MONTE PRIMO	20.000,00
42602	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MATELICA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE MURA CASTELLANE SU STRADA PROVINCIALE 256 MUCCESE	40.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ACQUASANTA TERME PER L'INSTALLAZIONE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE E DI PLUVIOMETRO PER IL MONITORAGGIO DEL SISTEMA TERMALE	52.000,00
	PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI MORRO D'ALBA PER RIPRISTINO FACCIATA PALAZZO COMUNALE	50.000,00
	PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI SEFRO PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL CIMITERO E SISTEMAZIONE DI DUE STRADE COMUNALI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	35.000,00
	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MOTO CLUB TONINO BENELLI DI PESARO PER INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO TETTO DEL MUSEO DEL MOTOCICLO BENELLI	25.000,00
	PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI OFFAGNA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA ROCCA	50.000,00
	PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI MERGO PER IL COMPLETAMENTO DEL CENTRO MUSEALE POLIVALENTE	50.000,00
42604	PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	700.000,00
42701	PER STAMPA E DEFINIZIONE ORARIO REGIONALE INTEGRATO DEL TRASPORTO SU ROTAIE E SU GOMMA, REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO PER L'APPLICAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI	26.400,00
	PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON TRENITALIA SPA PER LA GRATUITA' DEL TRASPORTO BICI SUL TRENO	2.000,00
	PER PROGETTI DI MOBILITA' COLLETTIVA SOSTENIBILE	352.000,00
	PER MOBILITA' COLLETTIVA DIPENDENTI REGIONALI	110.000,00
	PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA WEB PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE DELL'ORARIO REGIONALE TPL GOMMA E FERROVIA	15.000,00
	PER ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONFERENZE E CONSULENZE IN MATERIA DI TPL	12.000,00
	PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA RICONOSCIUTA A VARIE CATEGORIE DI UTENTI	10.000,00
	PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DI PRODOTTI DEL SETTORE BIETICOLO DELLA VALLESINA E ALTRE ATTIVITA' DI SVILUPPO DELL'INTERMODALITA' FERRO - GOMMA -	500.000,00
PER STUDI PER INTERMODALITA'	50.000,00	
42702	PER CONTRIBUTI AGLI EE.LL. A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE STAZIONI FERROVIARIE IMPRESEZIATE	50.000,00

U.P.B	DESCRIZIONE	COMPETENZA
42704	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI AI SENSI DELL'ART. 3, DELLA LEGGE 122/89	1.100.000,00
52803	PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE CONCERNENTI LE ISPEZIONI ED I CONTROLLI VETERINARI E DI SICUREZZA ALIMENTARE	18.000,00
52805	PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO	10.000,00
52825	RIMBORSI ALL'ASUR DELLE QUOTE COMPETENTI DEI COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DEGLI STATI DI INVALIDITA' CIVILE	500.000,00
	CONTRIBUTI A FAVORE DI CITTADINI TUBERCOLOTICI NON ASSISTITI DALL'INPS (ART. 5, LEGGE 4.3.1987, N. 88)	4.500,00
	SPESE PER LA MEDICINA SPORTIVA E DISABILI - L.R. 33/94	25.000,00
52826	SPESE DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO UNICO REGIONALE	1.089.317,00
52905	PER INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALL'IDENTITA' MARCHIGIANO - ARGENTINA	20.000,00
52907	PER L'ATTUAZIONE DEL TITOLO III D.LGS 226/2005 - OBBLIGO DI ISTRUZIONE E DIRITTO-DOVERE	450.000,00
52908	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ERSU DI CAMERINO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE	200.000,00
53001	PER CONTRIBUTI ALL'ITALIA LONGEVA - RETE NAZIONALE DI RICERCA SULL'INVECCHIAMENTO E LONGEVITA' ATTIVA	300.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO "VISINTINI"	200.000,00
53002	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MACERATA PER LA RISTRUTTURAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE DEL CENTRO AGGREGATIVO POLIVALENTE IN LOCALITA' CONSALVI	20.000,00
53007	FONDO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'	390.000,00
	PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA PENITENZIARIA E POST PENITENZIARIA	800.000,00
	PER CONCORSO REGIONALE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DEGLI ENTI LOCALI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI NOMADI	10.000,00
	PER L'ADESIONE A WELFORUM - RETE DELLE POLITICHE SOCIALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME	24.000,00
	PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO DI SOLIDARIETA' DI CASTELPLANIO PER L'ATTIVITA' DEL CENTRO DOCUMENTAZIONE SULLE POLITICHE SOCIALI, IN PARTICOLARE IN MATERIA DI DISABILITA'	10.000,00
	PER LA GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO REGIONALE ZEFIRO PER LE DONNE MALTRATTATE CON SEDE NEL COMUNE DI ANCONA	20.000,00
	PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI (RETRIBUZIONE COORDINATORI)	650.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DELLE PROGETTUALITA' AMBITI TERRITORIALI SOCIALI	1.850.000,00
	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER CONCORRERE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DEI DISABILI PSICO-SENSORIALI DI CUI ALLA EX LR 31/82	500.000,00
53101	PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ALL'ISTITUTO MUSICALE PERGOLESI	112.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA RIEVOCAZIONI STORICHE	24.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI NEL SETTORE DELLA CULTURA	795.000,00

U.P.B	DESCRIZIONE	COMPETENZA
53103	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEGLI ESULI ISTRIANI DALMATI PER LA CELEBRAZIONE DEL GIORNO DEL RICORDO "IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLE FOIBE"	8.000,00
	PER EVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO CITTA' DELL'UNESCO	25.000,00
53104	FONDO PER LAVORI DI RECUPERO DI BENI IMMOBILI AD USO RESIDENZIALE, RICETTIVO TURISTICO ALBERGHIERO E CULTURALE	40.000,00
53106	PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DEI BENI MONUMENTALI DI CUI EURO 110.000,00 FINALIZZATI A: - CONTRIBUTO ALLA "VENERABILIS CONFRATERNITAS SANCTAE MARIAE SUFFRAGII" DI FANO PER IL RIFACIMENTO DELLA FACCIATA DELLA CHIESA PER EURO 20.000,00; - CONTRIBUTO AL COMUNE DI APECCHIO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO IN LOCALITA' SERRAVALLE DI CARDA (EX ASILO) PER EURO 50.000,00; - CONTRIBUTO AL COMUNE DI FRATTEROSA PER IL RESTAURO DELLA CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE PER EURO 15.000,00; - CONTRIBUTO AL COMUNE DI MONDAVIO PER IL RESTAURO DELLA CHIESA SANTA MARIA DELLA QUERCIA PER EURO 25.000,00.	200.000,00
	PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DESTINATI ALLA PUBBLICA FRUIZIONE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	100.000,00
	CONTRIBUTO AL COMUNE DI FANO PER AVANZAMENTO LAVORI AREA ARCHEOLOGICA ANFITEATRO ROMANO	10.000,00
	CONTRIBUTO AL COMUNE DI OSTRA VETERE PER AVANZAMENTO LAVORI AREA ARCHEOLOGICA	10.000,00
	53201	PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER MAESTRI DI SCI
53203	PER IL CENTRO STUDI E RICERCHE NAZIONALE SULLA STORIA DELLA CARTA E DELLE CARTIERE ITALIANE	50.000,00

TABELLA D

COFINANZIAMENTI REGIONALI DI PROGRAMMI STATALI

UPB	DESCRIZIONE	COFINANZIAMENTO 2012
10303	SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - CORRENTE	43.900,00
10304	SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - INVESTIMENTO	27.500,00
10609	PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - CORRENTE	709.795,89
30905	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE	32.045,59
30906	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	47.752,42
31202	POLITICA DELLE RISORSE ENERGETICHE - INVESTIMENTO	41.128,14
31407	COOPERAZIONE E SVILUPPO - CORRENTE	100.000,00
31605	PROMOZIONE - CORRENTE	320.000,00
31801	ORGANIZZAZIONE TURISTICA - CORRENTE	379.643,00
32003	PARI OPPORTUNITA' - CORRENTE	49.875,00
42302	PIANI, PROGRAMMI TUTELA ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI - INVESTIMENTO	178.800,00
42304	RISANAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO; PREVENZIONE RISCHIO TECNOLOGICO - INVESTIMENTO	57.186,00
42603	EDILIZIA RESIDENZIALE CORRENTE	1.300.000,00
42604	EDILIZIA RESIDENZIALE - INVESTIMENTO	3.457.744,63
42701	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE	1.900.000,00
52808	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE - INVESTIMENTO	1.000.000,00

TABELLA E

COFINANZIAMENTI REGIONALI DI PROGRAMMI COMUNITARI

UPB	DESCRIZIONI	COMPETENZA
	PSR	
30906	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	9.975.000,00
	FEP	
31105	PESCA E ACQUACOLTURA - CORRENTE	14.676,10
31106	PESCA E ACQUACOLTURA - INVESTIMENTO	375.530,50
	FESR	
31401	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - CORRENTE	294.663,34
31402	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO	5.560.817,93
	EUROPEAN - EUROPEAID	
31407	COOPERAZIONE E SVILUPPO - CORRENTE	96.600,00
	FSE	
32101	FORMAZIONE PROFESSIONALE - CORRENTE	3.971.190,00
	PROGETTO EIE	
42701	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE	76.586,00

TABELLA F

AUTORIZZAZIONI DERIVANTI DA LEGGI REGIONALI CHE DISPONGONO SPESE A CARATTERE PLURIENNALE

	UPB	INTERVENTO	competenza 2012
art. 9 comma 2 Legge Regionale 28 dicembre 2010, n. 20: Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2001/2013 della Regione (Legge Finanziaria)	20810	SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	1.050.000,00
art. 9 comma 2 Legge Regionale 28 dicembre 2010, n. 20: Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2001/2013 della Regione (Legge Finanziaria)	20810	SPESE PER L'ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TASSA AUTO E ALTRI TRIBUTI	3.880.000,00
art. 31 comma 4 lett. B) - Legge Regionale 31 ottobre 2011, n. 20: Assestamento del Bilancio 2011	30901	SPESE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DI PRODOTTI DEL SETTORE BIETICOLO DELLA VALLESINA E ALTRE ATTIVITA' DI SVILUPPO DELL'INTERMODALITA' FERRO - GOMMA	150.000,00

TABELLA G

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 3.200.000			€ 3.200.000
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94				
Stanzamenti di bilancio	€ 500.000	€ 2.800.000	€ 3.300.000	€ 6.600.000
Altro (1)				
Totali	€ 3.700.000	€ 2.800.000	€ 3.300.000	€ 9.800.000

(1) Compresa la cessione di immobili.

TABELLA G

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobili (4)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Importo	Tipologia (5)
1		11	41	13	9	A0104	Difesa centro abitato Fano Viale Ruggeri	€ 3.700.000			N		
2		11	42	2	9	A0104	Ripascimento litorale Passetto di Ancona		€ 500.000		N		
3		11	43	13	9	A0104	Spostamento scogliere nord Civitanova		€ 300.000	€ 300.000	N		
4		11	42	27	9	A0104	Spostamento scogliere Montemarciano-Falconara da fosso Rubiano a Rocca priora		€ 2.000.000	€ 3.000.000	N	€ 1.000.000	99 Società pubblica
TOTALE								€ 3.700.000	€ 2.800.000	€ 3.300.000			

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(5) Vedi Tabella 3.

TABELLA G

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
 DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE
ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
I		Difesa centro abitato Fano Viale Rusgeri	Marzialetti	Vincenzo	€ 3.700.000	€ 3.700.000	AMB	S	N	I	PP	IV 2012	IV 2013
TOTALE					€ 3.700.000	€ 3.700.000							

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 14 comma 3 della legge 109/94 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1

Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 31 - (*Mutui e prestiti*) - 1. La contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari da parte della Regione è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio e con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente tra il totale degli stanziamenti di spesa e quelli dell'entrata.

Omissis”

Nota all'art. 2, comma 1, lett. a)

Il testo degli articoli 39 e 58 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 39 - (*Accertamento delle entrate*) - 1. L'entrata è accertata quando l'ufficio competente sulla base di documentazione probatoria fornita dai responsabili delle funzioni obiettivo o delle U.P.B., appura la ragione del diritto della Regione a riscuoterle ed è acquisita l'identità del debitore, la certezza del credito e l'ammontare che viene a scadenza entro l'esercizio.

2. L'accertamento si compie:

- a) per le entrate provenienti da assegnazioni da parte dello Stato e dell'Unione europea, sulla base dei decreti ministeriali di riparto o assegnazioni di fondi o di altri provvedimenti;
- b) per le entrate concernenti tributi propri da riscuotere mediante ruoli, sulla base dei ruoli stessi, tenendo conto delle rate che scadono entro i termini di ciascun esercizio;
- c) per le entrate concernenti tributi propri da non riscuotere mediante ruoli, sulla base delle previsioni del gettito formulate in contabilità nazionale e dell'andamento del gettito degli anni precedenti con particolare attenzione all'andamento del PIL regionale;
- d) per le entrate di natura patrimoniale, sulla base degli atti amministrativi o dei contratti che ne stabiliscono l'ammontare e ne autorizzano la riscossione entro l'esercizio di competenza;
- e) per le entrate provenienti dall'accensione di mutui e prestiti obbligazionari e di ogni altra operazione creditizia, sulla base dei relativi contratti stipulati.

3. Per le entrate concernenti capitoli delle contabilità speciali o poste correttive o compensative della spesa o compensazioni amministrative, l'accertamento si compie in corrispondenza all'assunzione degli impegni correlativi o all'ordinazione del correlativo pagamento.

4. In ogni caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento è effettuato contestualmente alla sua riscossione”.

“Art. 58 - (*Determinazione dei residui passivi*) - 1. Le somme, impegnate ai sensi dell'articolo 46, non pagate entro il 31 dicembre dell'anno in corso, costituiscono residui passivi.

2. I residui passivi sono compresi, nel conto del patrimonio, tra le passività finanziarie.

3. Le somme stanziati in bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio a norma dell'articolo 46, costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, salvo quanto disposto al comma 4.

4. Le somme destinate al finanziamento di spese di investimento, iscritte in bilancio dopo il 30 giugno e non impegnate a norma dell'articolo 46 entro il termine dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio agli effetti della loro utilizzazione nel solo esercizio successivo; in tal caso, in sede di rendiconto, è fatta annotazione che tali somme sono mantenute nei residui ai sensi del presente comma.

5. La determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui è disposta, per ciascun capitolo di spesa e distintamente per la competenza e per i residui e, per questi, per ciascuno dei bilanci degli esercizi da cui provengono, con decreti del dirigente della ragioneria, nei quali sono indicati l'importo definitivo delle somme iscritte in bilancio, l'importo degli impegni definitivi di spesa registrati nelle scritture della ragioneria in base ad atti formali, l'importo delle somme pagate ed inoltre (16):

- a) il numero, la data e l'importo dei mandati di pagamento emessi e non pagati;
- b) le somme dovute in corrispondenza degli impegni di spesa, rimaste da pagare;
- c) l'ammontare degli impegni assunti dai funzionari delegati sulle aperture di credito disposte a loro favore o non pagati entro il termine dell'esercizio;
- d) gli stanziamenti, o quote di essi, di spese in conto capitale di cui al comma 4;
- e) le somme da portarsi in economia.

6. Per gli impegni, o parte di essi, che non siano stati pagati al termine dell'esercizio, può disporsi la liquidazione o il pagamento sulla base dei provvedimenti di cui al comma 5, ancora prima che tali residui siano definitivamente accertati con la legge del rendiconto generale dell'esercizio chiuso; il pagamento è registrato, in tal caso, nelle scritture del nuovo esercizio e imputato al conto dei residui.

7. Le somme dei residui passivi che risultino determinati ai sensi e nei modi di cui ai commi precedenti e corrispondenti all'ammontare complessivo degli importi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) sono trasportate nel bilancio dell'esercizio successivo ai capitoli corrispondenti in sedi separate dalle competenze di detto esercizio; quando non esistono nel bilancio dell'esercizio successivo i capitoli corrispondenti, le

dette somme sono trasportate in appositi capitoli aggiunti aventi il solo stanziamento di cassa che sarà non superiore all'importo dei relativi residui passivi e alla cui copertura si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa, ai sensi dell'articolo 22, comma 4.

8. L'accertamento definitivo dei residui passivi è stabilito con la legge di approvazione del rendiconto generale."

Nota all'art. 2, comma 3

Il testo dell'articolo 85 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è il seguente:

"Art. 85 - (*Programma di utilizzo delle risorse*) - 1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, approva un programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale, sulla base del programma di cui al comma 1, per ciascun intervento ivi previsto, adotta i criteri e le modalità per la concessione dei contributi."

Nota all'art. 3, comma 2

Il testo dell'articolo 5 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione - Legge Finanziaria 2011), è il seguente:

"Art. 5 - (*Fondo regionale anticrisi anno 2011*) - 1. Per l'anno 2011 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 17.290.000,00 di cui euro 13.290.000,00 iscritti, a carico dell'UPB 2.08.18 ed euro 4.000.000,00 iscritti a carico dell'UPB 2.08.19, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011, ripartito per le seguenti finalità:

- a favore delle PMI e per l'occupazione;
- a favore degli investimenti per la ricerca/innovazione collegate al distretto tecnologico della domotica;
- per la compensazione dei canoni ERAP;
- a favore dei contratti di solidarietà;
- a favore del diritto allo studio;
- a favore dei precari;
- a favore della stabilizzazione dei contratti a termine;
- per i contributi alle famiglie;
- per i rimborsi dei ticket sanitari.

2. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

3. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2011, stanziata a carico delle UPB 2.08.18 "Fondo anticrisi - corrente" e 2.08.19 "Fondo anticrisi - investimento", la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse, previo parere della competente commissione assembleare.

3-bis. Le risorse regionali destinate al finanziamento del Fondo anticrisi per l'anno 2011 sono vincolate fino al completamento degli interventi di cui al comma 1."

Nota all'art. 4, comma 2

Il testo dell'articolo 6 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20

(Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione - Legge Finanziaria 2011), è il seguente:

"Art. 6 - (*Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari, anno 2011*) - 1. È istituito, per l'anno 2011, il fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari, per un importo complessivo di euro 22.500.000,00 iscritto, a carico delle UPB 2.08.21 "Fondo priorità regionale - corrente" e dell'UPB 2.08.22 "Fondo priorità regionale - investimento", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011.

2. A carico delle UPB 2.08.21 "Fondo priorità regionale corrente", per l'importo di euro 13.000.000,00, ripartito per le seguenti finalità:

- a) contributi a strutture culturali per iniziative volte alla creazione di nuovo reddito e nuova occupazione;
- b) attività relative al marketing territoriale;
- c) integrazione di finanziamenti di interventi in campo sociale.

3. A carico dell'UPB 2.08.22 "Fondo priorità regionale investimento", per l'importo di euro 9.500.000,00, ripartito per le seguenti finalità:

- a) lavori di recupero di beni immobili ad uso residenziale, ricettivo, turistico alberghiero e culturale;
- b) interventi regionali per l'integrazione dei finanziamenti destinati alla riqualificazione e ammodernamento delle strutture ricettive;
- c) sviluppo della trigenerazione su edifici sanitari e pubblici regionali;
- d) miglioramento dell'efficienza energetica su edifici scolastici (primarie e secondarie).

4. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

5. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo priorità regionale anno 2011, stanziata a carico dell'UPB 2.08.21 "Fondo priorità regionale - corrente" e dell'UPB 2.08.22 "Fondo priorità regionale - investimento", la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse, previo parere della competente commissione assembleare.

5-bis. Le risorse regionali destinate al finanziamento del Fondo per gli interventi prioritari per l'anno 2011 sono vincolate fino al completamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3."

Note all'art. 7, comma 1

- Il testo dell'articolo 39 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2005), è il seguente:

"Art. 39 - (*Rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF*) - 1. A decorrere dall'anno 2005, l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 7, della L.R. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), rideterminata dall'articolo 1, comma 2, della L.R. 22 dicembre 2003, n. 25 (Ulteriori provvedimenti tributari in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di addizionale regiona-

le all'IRPEF e di tasse automobilistiche regionali) è rideterminata secondo i seguenti scaglioni di reddito:

- a) fino ad euro 15.500,00 0,9 per cento;
- b) oltre euro 15.500,00 fino ad euro 31.000,00 1,2 per cento;
- c) oltre euro 31.000,00 1,4 per cento."

- Il testo dell'articolo 6 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è il seguente:

"Art. 6 - (Addizionale regionale all'IRPEF) - 1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari a 1,23 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:

- a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
 - b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
 - c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.
2. Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota di base.

3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 12, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 12.

4. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

5. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Le regioni adottano altresì con propria legge misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma.

6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 2013.

8. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 5 e 6 è esclusivamente a carico del bilancio della regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la previsione di cui al comma 3, ultimo periodo.

9. La possibilità di disporre le detrazioni di cui ai commi 5 e 6 è sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario alle quali è stata applicata la misura di cui all'articolo 2, commi 83, lettera b), e 86, della citata legge n. 191 del 2009, per mancato rispetto del piano stesso.

10. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

11. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF è esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15."

Nota all'art. 8, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 10 della l.r. 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del Bilancio 2011), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 10 - (Modifica alla l.r. n. 19/2007) - 1. Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008), le parole: "in euro 0,0200" sono sostituite dalle seguenti: "in euro 0,0758".

2. Il gettito derivante dalla variazione in aumento ai sensi del comma 1 della misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, rispetto alla misura vigente fino al 31 dicembre 2011, è destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale di cui al d.p.c.m. 10 marzo 2011 (Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011).

3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di natura operativa e finanziaria necessari al fine di rendere più celere ed efficace il processo di messa in sicurezza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano **per gli anni 2012 e 2013.**"

Note all'art. 9, comma 1

- Il testo del comma 1 dell'articolo 9 del d.lgs. 6 mag-

gio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è il seguente:

“Art. 9 - (*Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale*) - 1. È assicurato il riversamento diretto alle regioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima legge n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto.
Omissis”

- Il testo del comma 4 dell'articolo 10 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è il seguente:

“Art. 10 - (*Gestione dei tributi regionali*) - *Omissis*
4. Per le medesime finalità stabilite al comma 2, le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia delle Entrate. Le modalità di gestione delle imposte indicate al primo periodo, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le regioni.
Omissis”

- Per il testo del comma 3 bis dell'articolo 29 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009), vedi nella nota all'art. 13, comma 1.

Nota all'art. 11 comma 1

Il testo vigente dell'articolo 45 bis della l.r. 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 45 bis - (*Tassa abilitazione esercizio professionale*) - 1. La tassa prevista dal primo comma dell'articolo 19 del t.u. approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale e divenuta tributo proprio della Regione Marche a norma dell'articolo 121 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, è fissata **in euro 103,00** ed è devoluta per le finalità della presente legge. La revisione dell'importo della tassa per gli anni successivi è stabilita con legge regionale di approvazione di bilancio.

2. La tassa deve essere corrisposta dagli interessati con versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

3. Alla riscossione, accertamento, erogazione sanzioni, decadenza, rimborsi e relativo contenzioso si applicano le norme che disciplinano le tasse e le concessioni regionali.

4. I proventi della tassa affluiscono al capitolo 1001029 dello stato di previsione delle entrate e sono destinati all'erogazione delle borse di studio previste dall'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.”

Note all'art. 12, comma 1

- La legge 28 novembre 1965, n. 1329, reca: “Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili”.

- Il testo delle lettere a), c) e g) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è il seguente:

“Art. 14 - (*Contributi per lo sviluppo*) - 1. La Regione sostiene l'attività delle imprese dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, singole o associate, comprese nell'elenco di cui all'articolo 33, comma 2, disponendo contributi per:
a) l'ammodernamento, la ristrutturazione, il ripristino e il mantenimento delle strutture e delle attrezzature utilizzate;

Omissis

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, brevetti;

Omissis

g) la realizzazione di strutture per la commercializzazione di prodotti.

Omissis”

Nota all'art. 13, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 29 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009), così come pubblicata, è il seguente:

“Art. 29 - (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive*) - 1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

2. Per la disciplina dell'IRAP e le connesse procedure applicative si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), nonché le altre norme vigenti in materia.

3. Fino all'emanazione del regolamento regionale di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 244/2007, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nonché di quelle relative alla constatazione delle violazioni, al contenzioso ed ai rimborsi prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente in materia alla data di entrata in vigore della legge 244/2007.

3-bis. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle re-

gioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), la gestione dell'IRAP, nonché dell'addizionale regionale all'IRPEF è svolta dall'Agenzia delle Entrate. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Agenzia delle Entrate per disciplinare le modalità di gestione delle imposte di cui al primo periodo nonché il relativo rimborso spese. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati in euro 1.200.000,00, si farà fronte con le risorse iscritte all'UPB 20810 del bilancio pluriennale 2012/2014.

4. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, si intendono confermate le aliquote IRAP di cui alla legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35, articolo 1, commi 3, 4, e 5-bis; alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 25, articolo 1, comma 1; alla legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2, articolo 25, vigenti per l'anno di imposta 2008, come riparametrate dall'articolo 1, comma 226, della legge 244/2007. Restano invariate le aliquote di cui all'articolo 1, commi 4-bis e 5, della l.r. n. 35/2001."

Nota all'art. 15, comma 1

Il testo del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2006), è il seguente:

"Art. 9 - (*Riutilizzo economie su opere ammesse a finanziamento regionale*) - 1. L'utilizzo delle economie di spesa comunque verificatesi nell'ambito dei lavori assistiti da intervento finanziario della Regione è consentito esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni.

Omissis"

Note all'art. 18, commi 1 e 2

- Il testo dei commi 9, 13, 15 e 17 dell'articolo 29 della deliberazione del Consiglio-Assemblea legislativa regionale 26 gennaio 2010, n. 145 (Piano di tutela delle acque (PTA), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articolo 121), è il seguente:

"Art. 29 - (*Acque reflue industriali*) - *Omissis*

9. Gli scarichi esistenti che recapitano sul suolo, per i quali non sussistano le condizioni di applicazione della deroga prevista al precedente comma, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, o in reti fognarie, o devono essere destinati al riutilizzo, nel rispetto del d.m. 185/2003, entro il 30 giugno 2012. Per quanto riguarda gli scarichi del servizio idrico integrato, il suddetto termine è ordinatorio per i Piani d'Ambito.

Omissis

13. Qualora i reflui industriali e le altre acque possano non recapitare nello stesso corpo recettore, le reti esistenti all'interno del perimetro aziendale devono essere adeguate alle disposizioni dei commi 11 e 12 entro il 30 giugno 2013 e, se contenenti sostanze prioritarie, pericolose prioritarie, nonché le altre sostanze attualmente indicate nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del d.m. 14 aprile 2009, n. 56 (Tabb. 1/A e 1/B

dell'Allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006), entro il 31 dicembre 2011. In caso di dimostrata impossibilità tecnica, o qualora la condizione di creare diversi scarichi fosse non conveniente e non giustificabile in termini di costi e benefici, o qualora i reflui industriali e le altre acque debbano recapitare nello stesso corpo recettore, devono essere predisposti idonei punti di campionamento che consentano di accertare le caratteristiche delle acque reflue industriali, prima della loro miscelazione con le acque meteoriche, di raffreddamento, di drenaggio delle falde, ovvero con qualsiasi acqua scaricata dall'insediamento produttivo aziendale.

Omissis

15. Non sono ammessi scarichi di acque reflue industriali che recapitano in canali artificiali per uso irriguo, o idropotabile, o antincendio, o produzione di energia elettrica, o comunque dove vengono effettuati prelievi a tali scopi. Gli scarichi esistenti debbono essere eliminati entro il 31 dicembre 2010.

Omissis

17. Gli impianti di depurazione per acque reflue industriali possono accogliere solo i reflui industriali, nonché i reflui domestici e quelli assimilabili ai domestici, prodotti dai medesimi stabilimenti. I suddetti impianti non possono accogliere acque reflue urbane, ancorché immesse nel collettore industriale, salvo che tutti i singoli reflui industriali rispettino, all'uscita dallo stabilimento, i valori limite della tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 per l'immissione in pubblica fognatura; in tal caso lo scarico delle acque reflue dell'impianto di depurazione finale è sottoposto ai limiti, alle prescrizioni e alle autorizzazioni previsti dalle presenti NTA per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane aventi la stessa potenzialità di progetto. Le situazioni esistenti non conformi devono essere adeguate entro il 31 dicembre 2011.

Omissis"

- Il testo dei commi 14 e 15 dell'articolo 41 della deliberazione del Consiglio-Assemblea legislativa regionale 26 gennaio 2010, n. 145 (Piano di tutela delle acque (PTA), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articolo 121), è il seguente:

"Art. 41 - (*Reti fognarie*) - *Omissis*

14. Nelle reti fognarie servite da sfioratori di piena non sono di norma ammesse deroghe ai valori limite previsti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 per gli scarichi in pubblica fognatura, salvo quanto previsto all'art. 31, comma 1 e comma 2, lettera b). La Giunta regionale con proprio atto può prevedere la possibilità di autorizzare deroghe, per alcune sostanze ed entro determinati limiti, anche in relazione alla situazione ambientale locale. Gli scarichi industriali esistenti nelle pubbliche fognature devono essere adeguati nei termini stabiliti dall'art. 80, ad iniziativa e a cura e spese dei titolari dei medesimi scarichi.

15. Nelle reti fognarie servite da sfioratori di piena, gli scarichi di acque reflue industriali, contenenti sostanze prioritarie, pericolose prioritarie elencate nella Tab. 5 dell'All. 3 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e nella Tab. 1/A dell'Allegato 1 del d.m. 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/A dell'Allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006), nonché le altre sostanze attualmente indicate

nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 del d.m. 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006), devono essere adeguati a quanto previsto nell'art. 30 comma 6 nei termini temporali stabiliti nell'art. 80, ad iniziativa e a cura e spese dei titolari dei medesimi scarichi. Per i parametri per i quali i valori limite di emissione saranno stabiliti con disciplina regionale, gli scarichi dovranno essere adeguati entro i 740 giorni successivi all'entrata in vigore della disciplina regionale.

Omissis"

- Il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 42 della deliberazione del Consiglio-Assemblea legislativa regionale 26 gennaio 2010, n. 145 (Piano di tutela delle acque (PTA), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articolo 121), è il seguente:

"Art. 42 - (*Acque meteoriche di dilavamento, acque di lavaggio, acque di prima pioggia*) - *Omissis*

2. Sono assoggettate alle norme di cui al comma 1 le acque di lavaggio e le acque meteoriche di dilavamento di tutte le aree scoperte:

a) ove vi sia la presenza di materie e di prodotti non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, a causa dei quali vi sia il rischio significativo di dilavamento, quali:

a1) sostanze prioritarie, prioritarie pericolose o sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, di cui all'art. 108, ed indicate nelle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.M. 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006);

a2) altre sostanze in grado di pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici, secondo quanto sarà stabilito con apposita Delib.G.R., in relazione alla situazione ambientale locale;

b) in cui avvengano lavorazioni con una qualche sistematicità, a causa delle quali vi sia il rischio significativo di dilavamento quali:

b1) sostanze prioritarie, prioritarie pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, di cui all'art. 108, ed indicate nelle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del d.m. 14 aprile 2009, n. 56; b2) altre sostanze in grado di pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici, secondo quanto sarà stabilito con apposita Delib.G.R., in relazione alla situazione ambientale locale. Le situazioni esistenti devono essere adeguate entro 740 giorni dalla entrata in vigore delle presenti NTA.

La significatività del rischio è valutata, sulla base degli studi forniti dal titolare dell'attività, dall'Autorità competente ad autorizzare lo scarico, in relazione alla situazione ambientale esistente, eventualmente sulla base delle prescrizioni emanate dalla Giunta regionale anche per singoli corpi idrici.

3. Sono assoggettati alle norme di cui al comma 1, i distributori di carburante, comprese le aree di autolavaggio, e situazioni similari, per i quali inoltre va effettuata la separazione delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio, da eventuali residui di prodotti petroliferi presenti nell'area, mediante l'installazione di

disoleatori, prima dell'immissione nel corpo idrico recettore, ivi inclusa la pubblica fognatura.

Le situazioni esistenti devono essere adeguate entro il 740 giorni dalla entrata in vigore delle presenti NTA.

Omissis"

- Il testo delle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 80 della deliberazione del Consiglio-Assemblea legislativa regionale 26 gennaio 2010, n. 145 (Piano di tutela delle acque (PTA), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articolo 121), è il seguente:

"Art. 80 - (*Adeguamento infrastrutture, scarichi ed altre situazioni esistenti*) - 1. Le infrastrutture, gli scarichi e le altre situazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti NTA saranno adeguati alle norme dei Capi II, III, IV, alle seguenti scadenze:

Omissis

b) quelli gestiti da altri soggetti (per gli scarichi si intendono quelli di cui l'altro soggetto è titolare), e non soggetti ad autorizzazione, entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti NTA, se non diversamente stabilito nei singoli articoli delle presenti NTA o dalla legge;

c) quelli gestiti da altri soggetti (per gli scarichi si intendono quelli di cui l'altro soggetto è titolare), la cui autorizzazione scade entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti NTA, saranno adeguati nel termine di due anni dall'entrata in vigore delle presenti NTA; medio tempore, cioè fino al termine di due anni dall'entrata in vigore delle presenti NTA, l'autorizzazione sarà rinnovata ai sensi delle previgenti norme, fatto salvo il conseguimento delle prestazioni ottenibili con mere accortezze gestionali, e fatto salvo il rispetto delle norme comunitarie e statali; quanto sopra se non diversamente stabilito nei singoli articoli delle presenti NTA;

d) quelli gestiti da altri soggetti (per gli scarichi si intendono quelli di cui l'altro soggetto è titolare), la cui autorizzazione scade dopo due anni dall'entrata in vigore delle presenti NTA, se non diversamente stabilito nei singoli articoli delle presenti NTA, saranno adeguati al rinnovo dell'autorizzazione, fatto salvo il conseguimento delle prestazioni ottenibili con mere accortezze gestionali, e fatto salvo il rispetto delle norme comunitarie e statali."

- Il testo del comma 16 dell'articolo 41 della deliberazione del Consiglio-Assemblea legislativa regionale 26 gennaio 2010, n. 145 (Piano di tutela delle acque (PTA), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articolo 121), è il seguente:

"Art. 41 - (*Reti fognarie*) - *Omissis*

16. La Giunta regionale potrà, con proprio provvedimento, stabilire valori limite d'emissione per le sostanze indicate nelle Tabelle 1/A e 1/B, dell'allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, per le quali i valori limite d'emissione non sono stabiliti nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006. Gli scarichi industriali, esistenti sia in acque superficiali sia nelle pubbliche fognature, devono essere adeguati in termini temporali uguali a quelli stabiliti nell'art. 80, decorrenti dalla pubblicazione nel BUR del suddetto provvedimento regionale, ad iniziativa e a cura e spese

dei titolari dei medesimi scarichi. Gli scarichi dei depuratori gestiti nell'ambito del s.i.i. devono essere adeguati nel medesimo termine (Termine ordinatorio per i Piani d'ambito).

Omissis"

Note all'art. 20, commi 1 e 2

- Il testo vigente dell'articolo 28 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 28 - (*Assestamento del bilancio*) - 1. Entro il 30 giugno di ogni anno è approvato con legge, sulla base delle risultanze del conto consuntivo, l'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede, oltre alle eventuali altre variazioni, all'aggiornamento dei seguenti elementi:

a) residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) saldo finanziario positivo o negativo presunto al termine del detto esercizio;
c) ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

2. All'assestamento è allegata apposita relazione esplicativa contenente anche notizie sullo stato di attuazione del P.O.A.

2-bis. A seguito dell'approvazione della legge di cui al comma 1, la Giunta Regionale provvede a ripartire gli stanziamenti delle unità previsionali di base tra i capitoli ricompresi nelle medesime, ai fini della gestione e rendicontazione.

3. Restano fermi i vincoli di cui all'articolo 26."

- Il testo vigente dell'articolo 31 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 31 - (*Mutui e prestiti*) - 1. La contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari da parte della Regione è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio e con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente tra il totale degli stanziamenti di spesa e quelli dell'entrata.

2. Apposita tabella, allegata al bilancio, indica la capacità di indebitamento regionale e, distintamente, l'ammontare dei mutui e prestiti autorizzati e contratti.

3. La legge può fissare l'entità massima del tasso di interesse e la durata massima dell'ammortamento, nonché l'incidenza delle dette operazioni sull'esercizio nel cui bilancio è iscritta l'entrata derivante dalla contrazione del mutuo o dalla emissione del prestito obbligazionario e sugli esercizi futuri, con riferimento, rispettivamente, al bilancio annuale e pluriennale. L'effettuazione delle operazioni e le determinazioni delle condizioni e delle modalità competono alla Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, terzo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.

4. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi

mutui né l'emissione di nuovi prestiti obbligazionari se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

5. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti, superi il **20 per cento** dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri futuri d'ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

6. Alla contrazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

7. L'autorizzazione a contrarre mutui o ad emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio nel cui bilancio sono iscritti gli stessi mutui e prestiti. Le entrate da mutui o prestiti stipulati entro il termine del detto esercizio e non riscossi sono iscritti fra i residui attivi; le entrate da mutui o prestiti autorizzati, ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono, a tale titolo, a determinare le risultanze finali della gestione dell'esercizio medesimo.

8. I mutui autorizzati e non contratti entro i termini di chiusura dell'esercizio possono essere nuovamente autorizzati negli esercizi successivi con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci limitatamente alla quota determinata dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti in raffronto al totale degli impegni assunti per spese di investimento.

9. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutte le iniziative tese alla riduzione del costo degli interessi passivi, anche mediante la gestione attiva del debito."

Nota all'art. 21, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2 (Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 4 - (*Ripartizione delle risorse finanziarie*) - 1. In sede di approvazione delle direttive di cui al comma 1 dell'art. 2 viene determinata la ripartizione delle risorse finanziarie, riservando alla Regione una parte del finanziamento annuale, **fino al 50 per cento** dello stesso, per l'attuazione di progetti di elevata specializzazione o direttamente incidenti nella programmazione regionale generale o di settore, ovvero coinvolgenti aree comprese nel territorio di più province, o ancora derivanti dall'attuazione di accordi con le parti sociali o protocolli d'intesa con enti a carattere nazionale.

1-bis. La percentuale di cui al comma 1, relativa alla quota di finanziamento annuale riservata alla Regione, può essere superata:

a) in corso d'anno, in caso di disimpegno delle risorse assegnate alle province a seguito del loro mancato raggiungimento dell'obiettivo prefissato o nel caso in cui, avendo solo alcune province raggiunto l'obiettivo, le stesse non siano disponibili ad utilizzare le risorse non spese dalle altre;

b) in fase di programmazione finanziaria annuale, in ca-

so di riduzione delle risorse spettanti ad una o più Province a seguito dei disimpegni di cui alla lettera a).
 1-ter. Nell'ambito della percentuale riservata alla Regione ai sensi del comma 1, una quota fino al 5 per cento del POR FSE viene assegnata in gestione alle Province per l'attuazione di interventi concertati in sede di Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 6 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
 2. Con apposita deliberazione la Giunta regionale indica i progetti o i corsi di cui si riserva la titolarità ai sensi della lettera l) del comma 1 dell'art. 7 della l.r. n. 16 del 1990."

Nota all'art. 22, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 18 della l.r. 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 18 - (*Tutela della biodiversità*) - 1. Non è consentita l'immissione nei corsi d'acqua di specie o popolazioni non autoctone, con la sola eccezione della carpa erbivora e della trota iridea."

Nota all'art. 23, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 11 della l.r. 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 11 - (*Organizzazione e ricettività*) - 1. L'attività dei servizi previsti dalla presente legge è organizzata secondo criteri di flessibilità, rispettando le condizioni socio-ambientali e le esigenze dell'utenza.

2. Nei nidi d'infanzia il rapporto educatore e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni sette posto bambino.

2 bis. Nelle sezioni Primavera, servizio a favore dei bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi, il rapporto educatore/docente e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni dieci posto bambino.

3. Il personale educativo dei servizi previsti dalla presente legge può essere utilizzato per attività di sviluppo di progetti elaborati dai comuni, secondo le modalità previste per la mobilità interna.

4. I criteri e le modalità per la ricettività dei servizi di cui alla presente legge sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 13."

Nota all'art. 24, comma 1

Il testo dell'articolo 128 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è il seguente:

"Art. 128 - (*Programmazione dei lavori pubblici*) - 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatici, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93,

salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono

altresi trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti."

Nota all'art. 25, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 35 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 35 - (*Realizzazione e gestione*) - 1. Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologate ai sensi delle norme vigenti, dotate delle caratteristiche stabilite dalla Giunta regionale.

2. La realizzazione delle aree di sosta è effettuata da soggetti pubblici, da società a prevalente capitale pubblico, da associazioni di categoria dei campeggiatori e dalle pro loco in base ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti privati, nelle quali sono stabilite le modalità di gestione e le tariffe.

4. La sosta nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. Nelle aree gestite dai soggetti di cui al comma 2 il periodo massimo di sosta è elevato a settantadue ore.

4 bis. I Comuni possono stabilire deroghe ai limiti di cui al comma 4, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali."

Nota all'art. 27, comma 1

Il testo del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 17 marzo 2009, n. 6 (Attività della società di gestione dell'aeroporto delle Marche - Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6), è il seguente:

"Art. 1 - (*Partecipazione alla società e svolgimento dell'attività*) - *Omissis*

4. Al fine di assicurare gli obblighi di servizio pubblico di cui al comma 3, la Giunta regionale approva, sentita la Commissione assembleare competente, lo schema di convenzione da stipulare tra la Regione e la società di gestione."

Nota all'art. 28, comma 1

Il testo dell'articolo 18 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2006)), è il seguente:

"Art. 18 - (*Recupero delle somme dovute dai Comuni ai sensi della l.r. n. 7/1980*) - 1. La Giunta regionale è autorizzata a concordare con i Comuni i tempi e le modalità di restituzione delle somme ancora dovute dagli stessi ai sensi della l.r. 25 gennaio 1980, n. 7 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1975, n. 13 "Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano").

2. L'accordo di cui al comma 1 può prevedere la rateizzazione dell'importo dovuto fino al massimo di dieci

anni o la riduzione delle somme dovute nella misura del:

- a) 50 per cento in caso di restituzione entro il 30 giugno 2006;
- b) 30 per cento in caso di restituzione entro il 31 dicembre 2006.

3. Qualora non si raggiunga l'accordo entro il 30 giugno 2006 la Regione provvede al recupero delle somme anche mediante compensazione con i trasferimenti a qualsiasi titolo dovuti ai Comuni.”

Nota all'art. 29, comma 1

Il testo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 - (*Legge finanziaria*) - *Omissis*

2. La legge finanziaria:

- a) determina la quota da iscrivere nel bilancio per le leggi di spesa di natura continuativa o ricorrente la cui quantificazione è ad essa rinviata;

Omissis

Nota all'art. 30, comma 1

Il testo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 - (*Legge finanziaria*) - *Omissis*

2. La legge finanziaria:

Omissis

- d) dispone l'eventuale rifinanziamento, per l'anno cui essa si riferisce, delle leggi regionali di spesa;

Omissis”

Nota all'art. 33, comma 1

Il testo della lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 - (*Legge finanziaria*) - *Omissis*

2. La legge finanziaria:

Omissis

- b) determina, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, le quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

Omissis”

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale n. 159 del 28 novembre 2011;
- Relazione della II Commissione assembleare permanente del 12 dicembre 2011;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 16 dicembre 2011;

- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro in data 16 dicembre 2011;
- Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio - Assemblea legislativa regionale nella seduta del 20 dicembre 2011, n. 66.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: BILANCIO, RAGIONERIA, TRIBUTI, PATRIMONIO E POLITICHE COMUNITARIE

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 29.

“Bilancio di previsione per l'anno 2012 ed adozione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014”.

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale ha approvato,

Il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

INDICE

TITOLO I

Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e dello stato di previsione della spesa

- Art. 1 - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di esso devolute alla Regione
- Art. 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dalla UE, dallo Stato e da altri soggetti
- Art. 3 - Entrate extra - tributarie
- Art. 4 - Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale
- Art. 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie
- Art. 6 - Entrate per contabilità speciali
- Art. 7 - Stato di previsione dell'entrata
- Art. 8 - Spese per assetto istituzionale e organizzativo
- Art. 9 - Spese per la programmazione e il bilancio
- Art. 10 - Spese per lo sviluppo economico
- Art. 11 - Spese per il territorio e ambiente
- Art. 12 - Spese per servizi alla persona ed alla comunità
- Art. 13 - Spese per contabilità speciali
- Art. 14 - Stato di previsione della spesa
- Art. 15 - Quadri generali riassuntivi delle previsioni di competenza
- Art. 16 - Quadri generali riassuntivi delle previsioni di cassa

TITOLO II

Determinazione delle entità dei fondi speciali; ricorso alle finanze straordinarie e relative modalità; assegnazioni specifiche.